La responsabilità amministrativa (denominata anche "patrimoniale” - per tutti - o "contabile”- per gli agenti contabili) insorge allorché l'inosservanza di obblighi di servizio procura un danno patrimoniale all'Amministrazione. Il danno patrimoniale può essere "diretto”, qualora incida direttamente sul bilancio o sul patrimonio dell'Amministrazione, ovvero "indiretto” se il comportamento del dipendente abbia comportato per l'Amministrazione l'obbligo del risarcimento di un terzo estraneo. Un'ulteriore e più recente tipologia di responsabilità patrimoniale si verifica nel caso in cui dalla condotta del dipendente sia derivata una lesione all'immagine dell'Amministrazione determinando, cioè, nei destinatari del pubblico servizio o nella più ampia opinione pubblica, un giudizio negativo sul suo prestigio e affidabilità. E' una fattispecie, questa che, come vedremo, rileva anche in sede disciplinare in seguito al venir meno di quel cosiddetto "rapporto fiduciario” tra l'utenza e l'istituzione scolastica.

(Si vedano, in proposito, l'art. 14, c. 4, lett. c) e l'art. 16 del CCNL - Area V- Dirigenti Scolastici, 15 luglio 2010, Codice Disciplinare)

Ancora più recentemente su questa materia è intervenuto il Governo che nel Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 ha approvato uno Schema di Decreto Legislativo recante "Modifiche all'art. 55-quater del D.L.vo 165/2001,n. 165, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. s) della Legge 124/2015 ("Madia”) sul licenziamento disciplinare.

Una particolare forma di responsabilità patrimoniale è quella "contabile” che si riferisce a coloro che per ragioni d'ufficio sono titolari di funzioni contabili riferite, cioè, alla gestione di risorse finanziarie e beni dell'Amministrazione.

La responsabilità patrimoniale/contabile, sulla quale giudica la Corte dei conti all'esito della procedura promossa dalla Procura regionale, esige (come abbiamo visto riportando l'art. 61 della Legge 312/80) la sussistenza del "dolo” o della "colpa grave”. E' bene tener presente che per "dolo” si intende la condizione psicologica/soggettiva del dipendente che ha la piena e diretta consapevolezza di provocare, con il suo comportamento, un danno all'Amministrazione. La "colpa”, invece, si materializza quando nell'azione del dipendente si ravvisa negligenza o imprudenza o imperizia. In tali casi la gravità o meno della colpa è rilevata dal Giudice contabile, tenendo presente le circostanze concrete dello scostamento del comportamento (attivo od omissivo) dalle regole che si sarebbero dovute seguire.

Con il Dpr 275/99 sono state attribuite alle istituzioni scolastiche competenze relative alla gestione del bilancio e dei beni, all'amministrazione della carriera scolastica degli alunni e dei rapporti di lavoro del personale. Il DI 44/2001 ha regolato la gestione contabile.

Sono stati così introdotti tratti rilevanti di complessità gestionale ed organizzativa, tanto che già l'art. 16 del Dpr 275/99 sottolinea la necessità di un coordinamento delle competenze.

Per gli atti di natura amministrativa, il riferimento ineliminabile è costituito oltre che dai principi costituzionali, dai principi richiamati dalla legge 241/90 e s.m.i., tra cui la legge 15/2005, la legge 69/2009 ed ancora la legge 15/2009 e il d.lgs 150/2009. Nella gestione delle istituzioni scolastiche sono così aumentate le ipotesi di comportamenti anche omissivi che possono dar luogo a responsabilità patrimoniale. L'art. 28 della Costituzione, nel regolare la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici per atti compiuti in violazione di diritti, stabilisce che "in tali casi la responsabilità civile si estende allo stato e agli enti pubblici". Secondo la dottrina prevalente, la responsabilità dello Stato si aggiunge e concorre a quella dei dipendenti pubblici.

Quando, in dipendenza di un comportamento antigiuridico, anche omissivo, del dipendente pubblico nell'ambito delle sue funzioni, si determini un danno economicamente risarcibile, all'erario pubblico, si verifica una responsabilità amministrativa.

Il presupposto però è che la condotta che ha generato il danno sia inerente e connessa ad un rapporto di servizio, inteso anche in senso lato. Il dipendente è soggetto all'azione di rivalsa che è promossa dal Procuratore regionale competente presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti. Il danno è valutato sia in termini di danno emergente che di lucro cessante e può riguardare anche la lesione di immagine o la perdita di prestigio subiti dall'Amministrazione.

La Corte può esercitare il cosiddetto potere riduttivo, nella quantificazione del risarcimento dovuto allo Stato dal dipendente.

Le situazioni gestionali dalle quali può derivare responsabilità amministrativa nelle scuole sono molteplici. Si pensi alle procedure di individuazione del personale nel conferimento delle supplenze, all'erogazione di compensi accessori del fondo di istituto, alle attività per la stipula di contratti per l'acquisto di beni e servizi. Sono state inoltre tipizzate ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa, ad esempio in tema di rispetto dei termini di conclusione del procedimento o relativamente alla mancata attivazione della casella di posta elettronica certificata per l'istituzione scolastica. Il Dlgs 150/2009 individua ipotesi di responsabilità amministrativa anche per la mancata individuazione delle eccedenze di personale nell'organico o per fraudolente attestazioni di presenza in servizio.

La responsabilità amministrativa può determinarsi anche nella partecipazione gravemente negligente o contraria ai doveri d'ufficio nelle operazioni di scrutinio ed esame o nella approvazione con voto espresso di delibere degli Organi collegiali che determinino un danno all'erario. La responsabilità amministrativa deve essere tenuta distinta dalla responsabilità contabile, forma più gravosa di responsabilità patrimoniale che è propria di quei soggetti, agenti contabili, che avendo ricevuto in consegna beni, denaro, o altri valori pubblici, sono tenuti alla resa della gestione. E' principio generale che gli agenti contabili sono tenuti alla resa del conto, che è detto giudiziale perché la resa del conto costituisce l'agente in giudizio. La responsabilità contabile si differenzia dalla responsabilità amministrativa per la necessaria qualifica dell'agente contabile, per l'esistenza di un obbligo restitutorio e di una discordanza tra quanto ricevuto in consegna e quanto restituito. Gli agenti contabili possono essere anche di fatto, assumendo rilievo sostanziale l'aver avuto comunque in consegna beni pubblici ed aver potuto su di essi operare. Nelle istituzioni scolastiche possono determinarsi ipotesi di responsabilità contabile nella gestione dei fondi e nel maneggio di denaro. Ma assume particolare rilievo il fatto che il Direttore dei servizi generali ed amministrativi assume il ruolo di consegnatario e la relativa responsabilità contabile. E' inoltre prevista l'individuazione di sub consegnatari per la custodia del materiale tecnico, didattico e scientifico. La Corte dei Conti ha più volte rilevato come nella gestione contabile, il ruolo del dirigente scolastico e del Direttore dei servizi siano fortemente connessi. Non è sempre semplice dirimere l'intreccio di competenze; tra gli strumenti che possono essere di ausilio ricordiamo le direttive di massima e la delega di funzioni.Con le prime il Dirigente scolastico può orientare la discrezionalità gestionale del Direttore. Per ciò che riguarda invece la delega di funzioni, la Corte dei Conti ha osservato che può essere legittimamente esercitata solo se prevista in modo diretto o indiretto dalla norma da cui discende la funzione delegata.